

CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Il Sottoscritto Nome: _____ Cognome _____
Luogo di nascita: _____ Data di nascita _____
Residente in Via: _____ N° _____
Città: _____ CAP: _____
Provincia: _____ Nazione _____
Codice Fiscale - P.Iva: _____
Telefono: _____ Cell. _____
E-Mail: _____
PATENTE NUM. _____ CATEGORIA(A-B-C-D-E) _____
Rilasciata in data: ____/____/____ Da: ____/____/____
Nazionalità: _____ Scade di Validità ____/____/____

PRENDE IN LOCAZIONE DALLA NOLEGGIO LUMIA (IL LOCATORE)

IL VEICOLO MARCA: _____ **MODELLO:** _____ **TARGA** _____

DAL GIORNO: ____/____/____ **consegna alle ORE:** _____

AL GIORNO: ____/____/____ **consegna alle ORE:** _____

PER TOTALE GIORNI SOLARI: N° _____ **KM INIZIALI:** _____

LUOGO DI:RITIRO _____ **RICONSEGNA:** _____

PREZZO NOLEGGIO: _____

PIENO DI CARBURANTE: NO (x) _____

LUOGO: _____ **DATA:** ____/____/____

- Firma per accettazione il conduttore _____

- FIRMA DEL LOCATORE - NOLEGGIO LUMIA _____

RESPONSABILITÀ PER DANNI AL VEICOLO E FURTO DEL VEICOLO; firmando il contratto in oggetto il conducente sopra indicato accetta le condizioni di responsabilità ivi previste. Accetta inoltre di pagare integralmente gli eventuali danni riportati dal veicolo, sino alla avvenuta riconsegna alla NOLEGGIO LUMIA proprietaria del veicolo (che verrà attestata da apposita ricevuta scritta di riconsegna veicolo firmata e timbrata da NOLEGGIO LUMIA) salvo comprovata responsabilità di terzi accertata con constatazione amichevole compilata e firmata su apposito modulo secondo le condizioni riportate nella polizza Assicurativa allegata emessa da Genetel Spa. Il Veicolo è coperto da polizza assicurativa per RC (Responsabilità Civile) per danni a terzi.

Il sottoscritto conduttore comunica alla NOLEGGIO LUMIA i dati della propria Carta di Credito a garanzia di eventuali danni subiti dal Veicolo locato, ed anche quale copertura in caso di furto. Il conduttore dichiara di rimborsare a NOLEGGIO LUMIA l'intero ed integrale ammontare di eventuali danni subiti dal veicolo, tramite prelievo dalla sua

CARTA di CREDITO N° _____

Circuito : (Visa - Mastercard - Carta Sì) : _____ **Cod. Sicurezza (sul retro)** _____

Emessa da (BANCA) _____

Intestata a: (Riportare nome e cognome come sulla carta) _____

Scadenza: mese _____ **/ anno** _____

Testo Informativa Privacy : In base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 la NOLEGGIO LUMIA la informa che i suoi dati personali e le altre informazioni fornite verranno utilizzate solo ed esclusivamente da NOLEGGIO LUMIA a fini commerciali e di promozione delle proprie attività di noleggio veicoli, nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal D. Lgs 196/2003 e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE: NOLEGGIO LUMIA con sede legale in PORTO AZZURRO Via Zambelli, 3 C.F. LMU EPP 73A01 C356B - P.IVA 01737640498 - Tel. 3280953755 - (denominata in seguito "Il Locatore") mette a disposizione del Conducente il Veicolo in oggetto per il periodo concordato. Il conducente certifica che il Veicolo viene a lui consegnato in ottimo stato, regolarmente manutenzionato, e dichiara con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di averlo visionato, di averne verificato le ottime condizioni e di reputarlo idoneo all'uso previsto. La copertura assicurativa KASKO è ESCLUSA. Quindi i danni causati al veicolo saranno addebitati integralmente al conducente, salvo responsabilità di terzi comprovata da documentazione scritta e firmata dalle parti (CID), in occasione di incidenti con altri veicoli targati. L'importo totale dei danni eventuali verrà addebitato sulla carta di credito del conducente che accetta espressamente. Con il presente accordo viene trasferito al Conducente unicamente la detenzione del Veicolo di cui al punto 1, rimanendo il possesso del medesimo nella piena disponibilità del Locatore. Il Locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto, in caso di violazioni degli articoli del presente contratto a suo insindacabile giudizio, e richiedere al Conducente l'immediata restituzione del Veicolo in oggetto, restituendo in tal caso unicamente la differenza del prezzo del noleggio relativo al periodo di mancato godimento, ovvero trattenere detto importo qualora venissero riscontrati danni al veicolo medesimo di valore superiore alla cauzione versata di € 500 (cinquecento). Condizioni generali - Costituiscono parte integrante del Contratto di Noleggio Art 1 - NOLEGGIO LUMIA (qui di seguito denominata "Locatore") consegna al Conducente (qui di seguito denominato "Conducente") il veicolo meglio individuato sul fronte del presente accordo, in ottimo stato di manutenzione e nelle medesime condizioni dovrà dal Conducente essere restituito al Locatore al termine del periodo di locazione. Il Conducente, prendendo in consegna il veicolo, mediante la sottoscrizione del contratto di noleggio e la specifica approvazione delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che il veicolo è in buono stato di manutenzione ed idoneo all'uso pattuito. Il Conducente si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l'esistenza dei requisiti di legge per l'abilitazione alla guida, esonerando espressamente il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultimo in caso di dichiarazioni mendaci. Art 2 - Il Conducente dichiara di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalla polizza di assicurazione (copia della quale viene gli viene consegnata). Art. 3 Il Conducente si obbliga: a. A condurre il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, con le cinture allacciate, a trasportare i passeggeri con le cinture allacciate, a custodire il veicolo, unitamente alle dotazioni fornite, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge; b. Ad assicurarsi che ingrassaggio, lubrificazione ed olio dei freni siano nello stato necessario a garantire il funzionamento e la sicurezza del veicolo durante il tempo del noleggio; ad usare il veicolo con cura e prudenza, a non sottoporlo a velocità e sforzi elevati, o ad utilizzo in gare e competizioni. Ogni danno ed avaria subita dal veicolo per negligenza, dolo e incuria (Incidenti, Ammaccature) sarà da ritenersi a carico del conducente. In caso di danno superiore al valore del mezzo, sarà da ritenersi a carico del conducente il prezzo di mercato del veicolo. A provvedere direttamente al pagamento delle eventuali contravvenzioni contestategli nel periodo di locazione rimborsando al Locatore il relativo importo più le spese di gestione conseguenti pari ad € 20 per ogni contravvenzione, d. A manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà comunque riconducibili alla presente locazione e. A rimborsare il Locatore, dietro presentazione di fattura, di ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore stesso dovesse sostenere per ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovute a qualsiasi titolo, ad esempio le spese per pedaggi autostradali non corrisposti; il Conducente acconsente fin d'ora l'addebito di tali importi, aumentati delle spese legali accessorie, sulla propria carta di credito; f. Resta inteso che qualora, su richiesta del Conducente, la riconsegna del veicolo e delle relative chiavi sia stata autorizzata dal Locatore durante l'orario di chiusura del negozio, il noleggio avrà termine alla data e ora di riapertura del negozio stesso; g. A restituire il veicolo in ordine e nelle medesime condizioni riscontrate all'atto del noleggio. Eventuali danneggiamenti del veicolo verranno riscontrati all'atto della restituzione e conteggiato il relativo costo di ripristino dovuto dal Conducente. h: Il Conducente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli

accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo. Art. 4 - Il Conducente si impegna a condurre o usare il veicolo personalmente ed a non cedere, gratuitamente od a titolo oneroso, e per nessun motivo l'utilizzo a terzi, e in particolare si impegna a che il Veicolo non venga utilizzato al di fuori dell'ITALIA. Non venga utilizzato in uno stato per il quale non sia valida la carta verde assicurativa e comunque nei seguenti Stati: Albania, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Iraq, Marocco, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Islamica dell'Iran, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Serbia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Malta, Cipro; b: Per il trasporto di persone o cose verso compenso; c: Per spingere o trainare oggetti; d: Sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire; e: In corse, competizioni o prove di velocità; f: Per uno scopo contrario alla legge; g: Per la circolazione in aree vietate e nelle aree di accesso o di servizio alle zone portuali od aeroportuali a traffico limitato; h: Da persona non indicata sulla lettera di noleggio come conducente; Art. 5: Il Conducente si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno cagionato al veicolo o a parti ed accessori dello stesso, nonché a rifondere le spese di gestione amministrative del sinistro. Il conducente si impegna a comunicare entro 12 ore dall'accaduto, ogni incidente (anche minimo) accaduto durante il periodo di noleggio del Veicolo. Art. 6: Qualora si verifichi un sinistro, il Conducente si obbliga a: A informare immediatamente per telefono il Locatore, ad a trasmettergli via email a NOLEGGIO LUMIA - noleggiolumia@gmail.com nelle successive 12 ore una relazione dettagliata completa sul modulo accluso ai documenti del veicolo (modulo CID); b: Informare la più vicina autorità di Polizia; c: Non rilasciare dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezza sulla dinamica del sinistro; d: Prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni; e: Fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile; f: Seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni del veicolo Art 7: Il Conducente si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del veicolo o di parti dello stesso, non coperte dalla polizza assicurativa del veicolo stesso, e di corrispondere per intero il valore della franchigia indicata in polizza. Art. 8 - In caso di smarrimento o furto della sola chiave del veicolo noleggiato il Conducente si obbliga a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente ed a consegnare al Locatore l'originale della denuncia. Il corrispettivo della locazione (calcolato in base alla tariffa stabilita nella lettera di noleggio) è dovuto anche per i giorni di mancato utilizzo del veicolo feno a causa del comportamento del conducente. Per il servizio di sostituzione della seconda chiave il Conducente è tenuto al pagamento del costo sostenuto dal Locatore, maggiorato di € 30 (trenta). Qualora il Conducente non consegni l'originale della denuncia al Locatore, questi, trascorsa la data di riconsegna del veicolo indicata sulla lettera di noleggio, potrà riacquisire il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Conducente, e quest'ultimo sarà tenuto a rimborsarlo delle spese sostenute nonché al pagamento del corrispettivo del noleggio (calcolato sino alla data di recupero del veicolo) e del costo di sostituzione della seconda chiave. Art 9 - Il Conducente si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicati sulla lettera di noleggio o comunque appena il Locatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato al Locatore entro tale data, il Conducente dovrà rimborsare al Locatore ogni giorno di noleggio extra, oltre a tutte le spese che quest'ultimo sosterrà per riacquistare il possesso materiale del veicolo, oltre al mancato guadagno causato dalla mancata disponibilità del mezzo ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti. Art 10 - omissis - Art 11 - Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Conducente, ovvero del conducente del veicolo e/o dei suoi trasportati, per i danni di qualsiasi natura, gli stessi abbiano a subire per difetto di funzionamento del veicolo o incidenti stradali. E così pure il Locatore non può essere ritenuto responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, guerre, cause di forza maggiore e caso fortuito. Gli oggetti eventualmente dimenticati dal Conducente sul furgone oggetto di noleggio, si intenderanno abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli ed a restituirli. Art 12 - Il Locatore NON AUTORIZZA il Conducente a condurre il Veicolo all'estero. Art 13 - Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di LIVORNO. Art 14 - Omissis. Art 15

- In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, verrà applicato il tasso di interesse determinato dalla Banca Europea maggiorato di tre punti percentuale, per i quali verrà emessa regolare fattura. Art 16 - La nullità di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà l'invalidità del contratto di noleggio nella sua interezza. Art. 17 - Attestazione di consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi della 675/96 (Legge sulla Privacy). Art 18- LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il LOCATORE (NOLEGGIO LUMIA) non potrà essere ritenuto responsabile, e il CONDUTTORE rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del LOCATORE, per qualsiasi danno subito da lui o da terzi derivante dall'utilizzo del mezzo noleggiato o per perdita o danni alle cose di proprietà del conduttore lasciate nel veicolo, o per danni od inconvenienti derivanti da ritardo nella consegna del mezzo noleggiato, o da guasti, imprevisti ed ogni altra causa fuori controllo della NOLEGGIO LUMIA. Art 19 - GUASTO DEL VEICOLO: In caso di guasto tecnico al veicolo noleggiato non imputabile al cliente, e che precluda la possibilità di utilizzo del mezzo, il LOCATORE provvederà se possibile alla sostituzione del veicolo con uno simile. In caso di impossibilità rimborserà il conduttore della parte non goduta del periodo di noleggio già pagato. Ogni foratura di pneumatico dovrà essere riparata a carico del conduttore, ed è OBBLIGATORIO SEGNALARE alla NOLEGGIO LUMIA la foratura per evidenti motivi di sicurezza del veicolo. L'abbandono del veicolo e il recarsi fuori dall'Italia comporta l'obbligo del conduttore a rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero del veicolo. Art 20 - SEQUESTRO DEL MEZZO: In caso di sequestro/confisca del veicolo da parte della autorità giudiziaria per cause da attribuirsi al conduttore, la NOLEGGIO LUMIA addebiterà al conduttore stesso il costo giornaliero di noleggio calcolato sul presente contratto, fino al dissequestro del veicolo, con un massimale pari al valore di sostituzione del mezzo alla data di scadenza del periodo di noleggio concordato. Nel caso di raggiungimento di questo massimale la NOLEGGIO LUMIA dopo aver incassato l'integrale pagamento di quanto previsto, procederà al trasferimento di proprietà del mezzo sequestrato/confiscato a favore del conduttore, con tutte le spese connesse a carico del conduttore stesso.